

Comune di Cuneo

Provincia di Cuneo

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE**VARIE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DI CUNEO E IL SISTEMA****BIBLIOTECARIO CUNEESE PER IL TRIENNIO 2023-2025 – LOTTO 2****CATALOGAZIONE DI DOCUMENTI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI CUNEO E****DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CUNEESE [LOTTO 2 - CIG 930417501B].****REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno **2023** [duemila ventitré] addì **20** [venti] del mese di **gennaio**, in Cuneo, via Roma n. 28, in una sala del Civico Palazzo.

————— 20 - 01 - 2023 —————

Avanti a me Musso dott. Giorgio, Segretario generale del Comune di Cuneo, previa rinuncia ai testi fatta concordemente dalle parti e con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:

▪ **Giraudò Bruno**, nato a [omissis] il [omissis] [codice fiscale omissis], domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di Cuneo – via Roma n. 28, dirigente del Settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari opportunità del Comune di Cuneo, che ai sensi dell’articolo 29 del vigente “*Regolamento per la disciplina dei contratti*”, interviene in qualità di rappresentante del **Comune di Cuneo** [codice fiscale 00480530047], con sede in Cuneo – via Roma n. 28, nel cui interesse agisce e stipula, giusta determinazione dirigenziale numero 1836 del 17 ottobre 2022, depositata agli atti del Comune;

▪ **Dagnino Stefano**, nato a [omissis] il [omissis] [codice fiscale omissis]

residente in [omissis], via [omissis], il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'impresa "**Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.**", con sede legale in Genova (GE) — piazza San Matteo n. 14/7 — CAP 16123, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Genova 03051030108 — Numero REA GE - 315960 — P.E.C. solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it, nella sua qualità di rappresentante dell'impresa e presidente del consiglio di amministrazione nominato con atto del 20 giugno 2022; persone tutte della cui identità personale, qualifica e poteri di rappresentanza sono certo e dei quali ho personalmente verificato la validità dei certificati di firma.

Premesso quanto contenuto nella già citata determinazione dirigenziale numero 1836 del 17 ottobre 2022, tra i signori comparenti si conviene e stipula quanto segue:

1. Il Comune di Cuneo, come sopra rappresentato, affida all'impresa "**Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.**", che in persona di chi sopra la rappresenta e come sopra individuato accetta e si accolla, l'appalto l'affidamento di servizi e forniture varie per le Biblioteche Civiche di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese per il triennio 2023-2025 [Lotto 2 - CIG 930417501B] realizzando il progetto approvato con determinazione dirigenziale numero 1192 del 4 luglio 2022, esecutiva a sensi di legge.

2. L'affidamento viene fatto e accettato alle condizioni, oneri e obblighi contenuti nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara [protocollo numero 52684 del 22 luglio 2022], nel disciplinare di gara [protocollo

numero 52688 del 22 luglio 2022], e nel progetto esecutivo, come sopra individuato, omessane la lettura per concorde rinuncia delle parti, depositati agli atti del Comune comprensivi degli allegati, nessuno escluso ed eccettuato, atti e documenti questi che pur non materialmente allegati si intendono qui integralmente richiamati per fare parte integrante e sostanziale del presente atto e che l'operatore economico dichiara di perfettamente conoscere e di accettare in ogni loro parte.

3. Per quanto non previsto nella documentazione sopra citata, le parti danno atto che l'esecuzione del presente contratto sarà disciplinato dalla vigente legislazione in materia di appalti pubblici di servizi e forniture e, in quanto applicabili, dalle norme del Codice Civile.

4. Il **corrispettivo** presunto per l'affidamento dei servizi e delle forniture oggetto del presente contratto, viene determinato in **Euro 49.566,99** [euro quarantanovemila cinquecentosessantasei/99]. Su detto importo, comprensivo degli oneri connessi alla sicurezza da rischio interferenziale pari a complessivi Euro 70,00, viene conteggiata e corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

Il valore del corrispettivo, detratti gli oneri per la sicurezza, è la risultante dell'applicazione del ribasso del 9,00% [nove virgola zero zero per cento] praticato dall'aggiudicatario sull'importo posto a base di gara, il tutto come più dettagliatamente riportato nell'offerta dell'operatore economico, depositata agli atti del Comune omessane la lettura per concorde rinuncia delle parti.

5. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'impresa appaltatrice presta una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice

dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”], di Euro **2.478,35** [euro duemila

quattrocentosettantotto/35] pari al 5,00% [cinque virgola zero zero per cento]

dell'importo complessivo dell'appalto, mediante polizza fidejussoria n.

420669149 del 26 ottobre 2022 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A.,

Agenzia Genova Corsica cod. LR5 00, con sede in Mogliano Veneto (TV),

via Marocchesa n. 14, CAP 31021, che viene depositata agli atti del Comune.

Il valore della cauzione è stato conteggiato applicando la percentuale del

10,00% dell'importo contrattuale e alla contestuale riduzione del 50,00%

avendo acquisito l'operatore economico la certificazione di qualità conforme

alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

La garanzia fideiussoria contiene espressamente le clausole richieste

dall'articolo 103 del Codice.

6. L'appalto riguarda il triennio 2023-2025 con decorrenza dal 1° gennaio

2023 o dalla data di eventuale avvio dell'esecuzione del contratto in via

d'urgenza e termine 31 dicembre 2025.

7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle

medesime condizioni, per una durata pari a tre anni. La stazione appaltante

esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica

certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie

per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma

11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli per la stazione

appaltante – prezzi, patti e condizioni.

8. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica oggetto di questo contratto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte [subappaltatore / subcontraente] agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito

con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si riportano i seguenti riferimenti:

Codice identificativo di gara [CIG]: 930417501B

Codice unico di progetto [CUP]: --

Tali codici, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dovranno essere riportati nelle fatture elettroniche emesse nei confronti di questo Comune.

9. L'impresa "**Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.**" dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale del Palazzo Municipale — via Roma n. 28 — 12100 Cuneo, dove potranno essere validamente effettuate tutte le notifiche e le comunicazioni inerenti il presente contratto. Le suddette notifiche e comunicazioni dovranno inoltre essere necessariamente inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: solidarietaelavoro@pec.confcooperative.it.

10. Ai sensi dell'articolo 83 — comma 3, lettera e) — del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" per il presente contratto non è richiesta alcuna certificazione antimafia, essendo il valore complessivo del contratto non superiore a Euro 150.000,00 [Iva esclusa].

11. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*" di cui al D.P.R. 16

aprile 2013, n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 — del citato Codice.

12. L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con orientamento numero 24 del 21 ottobre 2015. L'appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

13. L'appaltatore dichiara di non incorrere, per la stipulazione del presente contratto, nelle incapacità previste dall'articolo 32-quater del Codice penale.

14. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si prende atto che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo.

L'informativa specifica inerente il trattamento dei dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

15. Le spese inerenti il presente contratto e di registrazione sono a carico dell'impresa **"Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S."**. Trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

16. Il presente atto è esente dal versamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ed ai sensi dell'Articolo 27 bis D.P.R. 26/10/1972 n° 642.

* * * * *

Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici su 9 [nove] facciate a video, attestando che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i cui certificati di firma sono stati verificati a mia cura, ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 e dell'art. 47 ter, comma 3 della legge n. 89/1913 e s.m.i.

Giraudò dott. Bruno

Firmato digitalmente

Dagnino Stefano

Firmato digitalmente

Il Segretario Generale Musso dott. Giorgio

Firmato digitalmente